



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento unitario iscritto al n. **112/2024**, il Giudice Pier Paolo Lanni

vista la proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con contestuale istanza di concessione di misure protettive, presentata da il 22.4.24.

visto l'art. 70 C.C.I., pronuncia il seguente

DECRETO

- rilevato che la ricorrente è residente in Provincia di Verona e non risulta aver trasferito la residenza nell'anno antecedente il ricorso;
- rilevato che il ricorso è stato depositato da persona fisica che non esercita, né ha mai esercitato, attività commerciale o professionale, e che quindi rientra nella nozione di consumatore prevista dall'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- rilevato che il ricorso contiene sia la proposta che il piano;
- considerato che, pur costituendo la proposta e il piano atto distinti, può ammettersi la loro formulazione nel testo del ricorso, per ragioni di economia processuale giustificate dall'assenza del patrocinio legale nella proposizione dell'istanza;
- rilevato che sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 67 comma 2 CCII;
- considerato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, posto che la ricorrente espone una situazione debitoria di € 45.259 e risulta priva di beni o entrate, tali da far fronte in tempi brevi ai debiti;
- considerato che lo stato di sovraindebitamento trova origine nella stipulazione di 5 contratti di finanziamento nell'arco di cinque mesi (tra l'agosto 2018 e il gennaio 2019);
- rilevato che la proposta prevede il pagamento rateale, a partire dell'omologa prima del credito prededucibile, poi del credito privilegiato (per tributi) ed infine del 23,6 % dei crediti chirografari, nell'arco di quattro anni;



- considerato che il pagamento del creditore privilegiato è previsto nei tre mesi successivi all'omologa e quindi non si pone un problema rilevante di moratoria, evidenziando, in ogni caso, che la proposta assicura allo stesso creditore un pagamento in tempi sicuramente inferiori a quelli che caratterizzerebbero la procedura di liquidazione controllata, per le considerazioni di seguito esposte;
- considerato che il piano, al fine di assicurare i pagamenti prevede l'acquisizione di una quota di reddito mensile di € 250 per quattro anni;
- considerato che la quota di reddito mensile corrisponde *prima facie* a quella che potrebbe essere acquisita nella procedura di liquidazione controllata, tenuto conto del reddito mensile (€ 1989) e delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia (€ 1726), la cui congruità nel caso di specie deve essere apprezzata anche alla luce dell'assistenza al figlio minore, affetto da disabilità;
- rilevato che la proposta prevede la ristrutturazione dei debiti derivanti da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII e dei debiti oggetto di ordinanza di assegnazione, pronunciata in esito ad un pignoramento presso terzi;
- considerato che la proposta deve ritenersi ammissibile in relazione a quest'ultimo profilo, alla luce della persistente attualità della soluzione di diritto vivente ricavabile dalla sentenza n. 65/22 della Corte Costituzionale (traente origine dall'art. 8 comma 1-*bis* L. n. 3/12, la cui formulazione è stata sostanzialmente riproposta nell'art. 67, comma 3, CCII);
- considerato che, unitamente al ricorso, è stata depositata la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Costanza Merzari, rispondente ai requisiti contenutistici previsti dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII;
- considerato che la relazione del gestore della crisi pur non essendo espressamente previsto dall'art. 68 CCII, deve prendere posizione sulla fattibilità del piano e contenere (anche al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 67, comma 4 CCII) informazioni sulle prospettive di soddisfazione dei creditori in caso di alternativa liquidatoria, poiché: -) intuibili ragioni di economia giustificano un'anticipazione del giudizio di fattibilità (previsto dall'art. 70, comma 7, CCII in sede di omologa) già al momento dell'ammissione, ferma restando la sua rinnovazione al momento dell'omologa; -) le stesse ragioni giustificano un'attività informativa diretta ai creditori, al fine di consentire un vaglio adeguato dell'esercizio del diritto di formulare osservazioni sotto il profilo della convenienza;



- nel caso di specie la relazione del gestore della crisi prende espressa posizione sulla fattibilità, ma non anche sulle prospettive di soddisfazione dei creditori in caso di alternativa liquidatoria;
- considerato, peraltro, che tale lacuna, tenuto conto del patrimonio e della proposta della ricorrente, può essere superata in questa sede, evidenziando che: -) come già evidenziato, il piano si basa sulla destinazione di una quota di reddito mensile corrispondente a quella che *prima facie* potrebbe essere appresa nella liquidazione controllata, ma per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello in cui l'apprensione potrebbe avvenire nella procedura liquidatoria (quattro anni invece di tre anni); -) il piano prevede pagamenti mensili in favore dei creditori e, quindi, assicura loro una tempistica complessivamente migliore di quella che garantirebbe loro la procedura di liquidazione controllata (anche ipotizzando l'ammissibilità in tale procedura di riparti parziali secondo la tempistica prevista dall'art. 220 CCII); -) il piano si caratterizza per spese in prededuzione inferiori a quella della liquidazione controllata, poiché in tale procedura alle spese dell'OCC si aggiungerebbero quelle del liquidatore; -) il patrimonio della ricorrente si compone solo di un'autovettura (un Fiat Panda immatricolata nel 2010), sostanzialmente priva di valore economico; -) anche nel caso di apertura della liquidazione controllata verrebbero meno gli effetti della cessione del quinto dello stipendio e dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso (posto che alla procedura di liquidazione controllata sono ormai espressamente estese le regole di spossessamento e di obbligatorietà del concorso formale e sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che dell'inopponibilità dell'effetto traslativo di crediti futuri); -) la proposta della ricorrente, quindi, appare *prima facie* migliorativa per i creditori rispetto alla soddisfazione che garantirebbe loro la procedura di liquidazione controllata;
- considerato che in sede di ammissione deve essere compiuto il giudizio sulla sussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 69, comma 1, CCIII, fermo restando la sua rinnovazione al momento dell'omologa;
- considerato che, tenuto conto di quanto esposto nella relazione del gestore della crisi (anche in punto di giustificazione dei finanziamenti nel contesto di una truffa sentimentale e di compromissione della capacità finanziaria a seguito della separazione personale, avvenuta dopo la stipulazione dei contratti di finanziamento), allo stato non sono ravvisabili le condizioni previste dall'art. 69, comma 1, CCII;



- considerato dunque che il giudizio di ammissibilità è allo stato complessivamente positivo;
- rilevato che la ricorrente ha chiesto la pronuncia: 1) dell'inibitoria generale di azioni esecutive e cautelari; 2) di ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; 3) del divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione;
- considerato che la prima istanza può essere accolta;
- considerato, quanto alla seconda istanza, che: -) una misura astrattamente idonea a conservare l'integrità del patrimonio e funzionale all'esecuzione del piano è l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso; -) nel caso di specie, tuttavia, la misura in questione non è funzionale, poiché il piano prevede l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa; -) l'istanza non può quindi essere accolta;
- considerato, quanto alla terza istanza, che: -) il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione costituisce una misura funzionale al piano nell'interesse dei creditori concorsuali e fino al momento dell'omologa, poiché successivamente trova applicazione l'art. 71, comma 3, CCII (dovendosi ritenere riferita alla sentenza di omologazione la pubblicità richiamata da tale disposizione); -) proprio alla luce della finalità della misura si deve ritenere che essa possa essere disposta d'ufficio dal giudice; -) in questo senso depone un'interpretazione logica e funzionale, basata sul rilievo che questa tipologia di misura, che nel concordato minore e negli altri strumenti di regolazione della crisi è un effetto legale del provvedimento di ammissione o di apertura, non può essere rimessa all'iniziativa della parte del debitore, proprio perché finalizzata a tutelare i creditori concorsuali; -) la misura in questione nel caso di specie può essere disposta, anche tenuto conto della sollecitazione della parte;
- considerato che deve essere disposta la comunicazione ai creditori non solo della proposta e del piano, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII, ma anche della relazione del gestore della crisi, al fine di consentire un vaglio adeguato dell'esercizio del diritto di formulare osservazioni;
- considerato che deve essere disposta la pubblicazione della proposta e del piano su sito del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili (ovvero quelli relativi alla truffa sentimentale allegata dalla ricorrente e alle condizioni di disabilità del figlio minore);



- considerato che invece la proposta ed il piano devono essere comunicati integralmente ai creditori, poiché i dati sensibili, nel caso di specie, sono necessari per valutare il requisito della meritevolezza;

p.q.m.

1) dispone che l'OCC provveda a pubblicare la proposta e il piano sul sito web del Tribunale e sull'area web del Ministero della giustizia (con oscuramento dei seguenti dati sensibili indicati in motivazione) e a comunicarli (unitamente alla propria relazione particolareggiata) ai creditori, entro trenta giorni, con l'invito agli stessi di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e con l'avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

2) dispone che l'OCC, con la comunicazione indicata nel punto precedente, avverta i creditori che, entro 20 giorni dalla comunicazione stessa, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

3) dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel punto precedente depositi le ricevute di comunicazioni ai creditori e, nel caso in cui sia pervenute osservazioni, ma dopo aver sentito il debitore, una relazione con presa di posizione sulle osservazioni stesse ed eventuali proposte di modifiche del piano provenienti da debitore;

4) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari su patrimonio del debitore e il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione fino alla pubblicità della sentenza di omologa.

Si comunichi.

Verona, 24/04/2024

Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni

